



DISPOSIZIONI PER LA FRUIZIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI MARITTIME

Visto il D.P.C.M. 26 aprile 2020, recante le disposizioni per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel periodo 4 maggio-17 maggio 2020 (c.d. fase 2), e in particolare l'articolo 1, comma 1

- lett. f) che vieta lo svolgimento di attività ludica o ricreativa all'aperto e consente di svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività,
- lett. aa) che consente la ristorazione con asporto, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

Visto il D.P.G.R. del Piemonte n. 49 del 30 aprile 2020, Ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica, valida fino alla data del 17 maggio 2020, che consente il servizio di asporto da parte delle attività di ristorazione;

SI RIBADISCE

- il divieto di attività di picnic su tutto il territorio delle aree protette gestite dall'Ente con utilizzo dei punti fuoco o di barbecue, dei tavoli presenti nelle aree attrezzate o di tavoli mobili da picnic di proprietà dei fruitori per la consumazione dei pasti, qualificandosi tale attività di tipo ricreativo, vietata ai sensi del DPCM sopra richiamato;

SI RACCOMANDA

- il rispetto delle norme di divieto di assembramento e di distanziamento interpersonale durante il consumo dei pasti, sia in caso di alimenti da asporto erogati dalle attività di ristorazione che di alimenti altrimenti preparati.

Valdieri, 14/05/2020

Il Direttore
Giuseppe Canavese